



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICOSANITARIO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PER IL TRIENNIO 2021-2023 – CIG: **Z722F667C6**.

### **Articolo 1) - Ambito applicativo e Normativa di riferimento**

Il presente disciplinare, definito anche Foglio patti e condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

La ditta aggiudicatrice dovrà operare nel rispetto di tutte le norme relative agli impianti termoidraulici e di condizionamento e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio.

### **Articolo 2) - Oggetto del servizio**

La procedura ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico sanitario della sede del Tar Piemonte, sita in Torino, via Confienza n. 10, secondo le quantità e modalità riportate all'art. 3) e 4) del presente disciplinare.

### **Art. 3) - Durata e adempimenti contrattuali**

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico-sanitario ha durata triennale, a far data dal 02/01/2021 e termina il 31/12/2023, salvo diverse esigenze e/o necessità dell'Amministrazione.

La Committenza, si riserva la facoltà insindacabile di richiedere all'affidatario il rinnovo per pari durata del contratto alle stesse condizioni o a condizioni migliorative o una proroga del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura ed alla relativa contrattualizzazione.

### **Art. 4) - Descrizione e modalità del servizio**

Il servizio di manutenzione ordinaria ha l'obiettivo di garantire una costante e corretta funzionalità dell'impianto idricosanitario installato presso la sede dell'Amministrazione in Via Confienza, n.10, Torino.

I bagni, oggetto del presente disciplinare, sono suddivisi tra il primo piano e il secondo piano per un totale di 10 (dieci) distribuiti come segue:

- Primo piano:
- n. 5 bagni
- Secondo Piano
- n. 5 bagni

Le caratteristiche del servizio sono le seguenti:

**PRESTAZIONI ORDINARIE:**

- a) manutenzione ordinaria preventiva con tecnici specializzati con sopralluogo da effettuarsi ogni bimestre, durante le normali ore di lavoro in giornata feriale, concordando preventivamente gli interventi con la committenza;
- b) servizio di assistenza su chiamata per guasti in orario lavorativo che deve assicurare un intervento per riparazione degli impianti al massimo entro 24 ore dalla chiamata effettuata in orario lavorativo;
- c) ad ogni intervento sarà rilasciata scheda indicante la data e i contenuti dell'attività svolta;
- d) durante il predetto sopralluogo si devono effettuare il controllo e la verifica del regolare funzionamento di tutti i dispositivi di adduzione e scarico d'acqua dei servizi igienici, nonché di ogni relativo componente quali valvole, rubinetterie, galleggianti, raccordi, rompigitto, cassette, sedili wc, scarichi ecc.;
- e) nel quadro degli interventi di ordinaria manutenzione è esclusa la fornitura di eventuale materiale da sostituire ad eccezione della piccola minuteria.

**PRESTAZIONI STRAORDINARIE A CHIAMATA DA CONCORDARSI VOLTA PER VOLTA:**

- a) richieste di intervento sull'impianto per esigenze della Committenza di modifica/implementazione del servizio stesso come attualmente garantito;
- b) guasti imprevisti ed imprevedibili che comportino la riparazione straordinaria di parti dell'impianto.

Gli interventi straordinari saranno formalmente assentiti dalla Committenza, previa acquisizione apposito preventivo di spesa e previa valutazione della compatibilità finanziaria. Le parti opereranno secondo i principi della lealtà, buona fede e della migliore esecuzione. Ad ogni intervento effettuato sarà rilasciata scheda indicante la data e i contenuti dell'attività svolta.

A tal fine si precisa l'Amministrazione stima in linea teorica che le lavorazioni a chiamata non eccedano la somma di € 45,00 per chiamata esclusa I.V.A. e che l'intervento verrà quantificato con la relativa voce sul prezzario Regione Piemonte con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.

La Committenza, in relazione al sopra citato punto 2 e qualora l'entità economica dell'intervento sia comunque superiore a € 480,00, esclusa I.V.A., si riserva la facoltà di verificare per mezzo di una indagine di mercato la congruità dei prezzi o preventivi presentati dalla ditta per le prestazioni straordinarie richieste e, nel caso, affidare ad altra impresa i lavori senza che la ditta affidataria della manutenzione possa rivalersi sull'Amministrazione.

Non essendo possibile stabilire a priori in modo esatto il numero di interventi straordinari richiesti/necessari sull'impianto idricosanitario, quest'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero esatto di interventi che verranno ordinati; pertanto la ditta appaltatrice rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui non vi siano prestazioni straordinarie da commissionare.

I prezzi del materiale proposti devono fare riferimento, ove possibile, al Prezzario Lavori Pubblici aggiornamento 2020 della Regione Piemonte, approvato con la D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020.

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere realizzati in conformità alle disposizioni del presente Foglio patti e condizioni ed in ottemperanza alle norme di legge e tecniche CEI, applicabili nel periodo di vigenza contrattuale (anche se sopravvenute).

Tutti i materiali e gli apparecchi eventualmente installati o sostituiti negli interventi manutentivi devono essere rispondenti alle normative CEI e di settore.

In particolare i componenti utilizzati per gli interventi manutentivi devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche e corrosive.

Rimane salva la possibilità per la committenza di poter risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno trenta giorni, senza che l'impresa appaltatrice possa richiedere alcuna indennità, forma di compenso, restituzione, risarcimento.

#### **Art.5) - Importo contrattuale**

1. L'importo del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria in argomento ammonta al prezzo di € 1.540,00 (euro millecinquecentoquaranta/00) per l'annualità di contratto al netto di I.V.A. comprensiva di ogni spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria.
2. Non essendo possibile stabilire a priori in modo esatto il numero di interventi straordinari richiesti/necessari sull'impianto idricosanitario, quest'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero esatto di interventi che verranno ordinati; pertanto la ditta appaltatrice rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui non vi siano prestazioni straordinarie da commissionare.
3. Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.
4. Si prevede in ogni caso che gli interventi a chiamata non siano eccedenti per l'annualità € 800,00 esclusa I.V.A.;

#### **Art. 6) - Pagamenti**

1. Per la manutenzione ordinaria, la ditta emetterà regolare fattura alla fine di ogni semestre, per tutte e tre le annualità del contratto. La fattura dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Via Confindenza, n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
2. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.
3. Per la manutenzione straordinaria l'emissione della fattura è subordinata all'assenso della Committenza in segno di verifica regolarità dell'esecuzione da rendersi nel termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento.
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro 60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame.

6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione del servizio, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà ex novo al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
8. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).
9. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
11. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 7) - Cauzione definitiva**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare "cauzione definitiva" a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall'art. 103) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione definitiva con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, con efficacia temporale non inferiore alla durata del contratto e con decorrenza dall'avvio dello stesso.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, commi 7 e 8, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., potranno beneficiare delle riduzioni e delle deroghe ivi previste.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo al termine dell'appalto, se tutti gli obblighi contrattuali risultano regolarmente adempiuti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario il deposito cauzionale può essere incamerato a titolo di penale.

Si precisa che, a pena di esclusione, non saranno accettate altre modalità di costituzione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

#### **Art. 8) - Obblighi a carico della ditta**

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo aggiudicato tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione e fornitura dei servizi di manutenzione oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le

imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell'Amministrazione e agli immobili oggetto del contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche.

La Ditta è direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento del servizio, sollevando il TAR da ogni qualsivoglia responsabilità. E' infatti, a carico della Ditta l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta e restando del tutto esonerato il TAR.

A tal riguardo la Ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima della stipula del contratto, copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni nei confronti dei beni di proprietà e/o in uso, a qualunque titolo, della committente stazione appaltante derivante dall'esecuzione interventi di manutenzione straordinaria e per eventuali danni arrecati a terzi, a cose o a persone e/o animali con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.

La Ditta in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

#### **Articolo 9) - Verifica del servizio e penalità**

Il servizio sarà sottoposto a verifica. In caso di discrepanza con quanto richiesto, o in caso di servizio non conforme la ditta dovrà effettuare l'intervento con immediatezza e comunque nelle 24 ore dal rilievo dell'Amministrazione.

In caso di ulteriore ritardo, salvo il caso di forza maggiore o comunque non imputabile al fornitore, sarà applicata allo stesso una penale in ragione della misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

#### **Art. 10) - Recesso**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del D.Lgs. n. 50/2016. In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione- in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto, qualora la ditta non accetti di praticare le predette condizioni migliorative.

La stazione appaltante altresì si riserva il diritto potestativo di anticipare la scadenza del contratto al verificarsi di ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso il canone stabilito contrattualmente verrà commisurato all'effettivo periodo di servizio prestato.

#### **Art. 11) - Ulteriori clausole**

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. **Non è ammesso il subappalto.**
3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso

ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

#### **Articolo 12) - Inadempienze e risoluzione**

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
  - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
  - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
  - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
  - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
  - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
  - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente foglio patti e condizioni;
  - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 13) - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

2. L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.
4. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
5. Con la partecipazione alla gara la ditta partecipante accetta espressamente il trattamento dei dati personali per come sopra indicato, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità.
6. Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.
7. Il titolare del trattamento dei dati è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nella persona del Presidente o suo designato.
8. Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l'interessato ha il diritto di:
  - chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
  - ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  - ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  - ottenere la limitazione del trattamento;
  - ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  - opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  - opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  - revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  - proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il presente Foglio patti e condizioni si compone di n. 13 articoli.

Visto si approva:

L'impresa

**ZETA IMPIANTI** di Ziccardi Vittorio  
Via P. Veronese N°216/5 - 10148 TORINO  
Cod. Fisc. ZCC VR 61C06 L219A  
Partita IVA 09394820014

